

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2483

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERETTI

Modifica all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle perdite su crediti

*Presentata il 6 marzo 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ai sensi dell'articolo 66, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali. Ciò comporta che il creditore esperisca delle azioni miranti all'accertamento dello stato di insolvenza del proprio credito prima di poterne effettuare la deducibilità; azioni che a volte

si possano rivelare particolarmente lunghe e dispendiose.

Pertanto, al fine di consentire all'imprenditore una più agevole deduzione delle perdite in questione, si ritiene opportuno integrare il disposto normativo di cui al citato articolo 66 con l'introduzione di una norma che riconosca la sussistenza degli elementi certi e precisi per il solo fatto del decorso di un anno dalla scadenza contrattuale del credito senza che lo stesso sia stato riscosso.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Deducibilità della perdita su crediti).*

1. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti commerciali costituiscono in ogni caso elementi certi e precisi il decorso di almeno un anno dalla scadenza prevista contrattualmente del credito, senza che lo stesso sia stato riscosso o liquidato ».

## ART. 2.

*(Entrata in vigore).*

1. La disposizione di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 66 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

